



COMUNICATO UFFICIALE N. 145 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 164/AA al N. 170/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 164/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 141 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Marco MESSINA, e della società ASD CALCIO BIANCAVILLA 1990 avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO MESSINA, Presidente e legale rappresentate della società A.S.D. CALCIO BIANCAVILLA 1990 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94quater, comma 7, delle NOIF, e all'art. 8, comma 1, lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato al Collaboratore della Gestione Sportiva, Sig. FINOCCHIARO Antonio, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 98/CAE/2019-20, pubblicata con C.U. n. 7/1 del 3.07.2020 e comunicata alla società in data 3.07.2020 a mezzo PEC, e con decisione prot. 147/CAE/2019-20, pubblicata con C.U. n. 65/1 del 10.08.2020 e comunicata alla società in data 10.08.2020 a mezzo PEC, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di ciascuna pronuncia;

ASD CALCIO BIANCAVILLA 1990, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco MESSINA in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD CALCIO BIANCAVILLA 1990;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco MESSINA, e di € 800,00 (trento/00) di ammenda e 1 punto di penalizzazione per la società ASD CALCIO BIANCAVILLA 1990;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 165/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 43 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca Giovanni CIFINELLI, Giovanni SOLLAZZI e della società A.S.D. F.C. FENIX avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA GIOVANNI CIFINELLI, Presidente all'epoca dei fatti della società A.S.D. F.C. Fenix, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Marsicano Antonio nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara *ASD Sant'Agnello Promotion – ASD F.C. Fenix* del 13.10.2019, valevole per il campionato Under 17 Regionale;

GIOVANNI SOLLAZZI, Dirigente Accompagnatore all'epoca dei fatti della società A.S.D. F.C. Fenix, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara di cui sopra, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore Marsicano Antonio, consegnata al Direttore di Gara nella suindicata circostanza;

A.S.D. F.C. FENIX, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca Giovanni CIFINELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. F.C. FENIX, e del Sig. Giovanni SOLLAZZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Luca Giovanni CIFINELLI, di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Giovanni SOLLAZZI, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda ed 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per la società A.S.D. F.C. FENIX;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 17 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Giò CASTAGNOLI e della società A.S.D. BARCA RENO avente ad oggetto la seguente condotta:

GIÒ CASTAGNOLI, tesserato con la qualifica di allenatore giovani calciatori nella stagione sportiva 2019/2020 per la Società Felsina SSD a r.l. e in attesa della convalida di tesseramento per la società A.S.D. BARCA RENO nella stagione sportiva 2020/2021, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo, nell'arco temporale maggio/giugno 2020, attraverso messaggi whatsapp, fatto opera di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione 2019/2020 per la Società Felsina SSD a r.l., al fine di tesserarli per la società A.S.D. BARCA RENO nella stagione sportiva seguente;

A.S.D. BARCA RENO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse era espletata, dal Sig. CASTAGNOLI Giò, l'attività sopra contestata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giò CASTAGNOLI, e dalla Sig.ra Angela Nascetti, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. BARCA RENO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica per il Sig. Giò CASTAGNOLI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. BARCA RENO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 57 pfi 20/21 adottato nei confronti della società A.S.D. SEI CASALI ACADEMY avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. SEI CASALI ACADEMY, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio Presidente p.t. sig. Di Muro Pasquale, all'Accompagnatore ufficiale sig. Pero Giuliano ed al calciatore sig. Malfeo Domenico;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone Di Muro, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SEI CASALI ACADEMY;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società A.S.D. SEI CASALI ACADEMY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 168/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 74 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco MAIO, Salvatore PASSARIELLO e Antonio Maria SCIALDONE, e della società A.S.D. STREGONI FIVE SOCCER avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO MAIO, Presidente all'epoca dei fatti della società A.S.D. STREGONI FIVE SOCCER, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore SCIALDONE ANTONIO MARIO, nonché per averne consentito l'utilizzo nelle gare disputate dalla A.S.D. STREGONI FIVE SOCCER nelle date del 20/10/10 – 3/11/19 – 17/11/19 05/01/2020 valevoli per i campionati Coppa Under 21 calcio a 5 regionale – Under 21 calcio a 5 Maschile del C.R. CAMPANIA LND;

SALVATORE PASSARIELLO, Dirigente Accompagnatore all'epoca dei fatti della società della A.S.D. STREGONI FIVE SOCCER in alcune gare, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione di alcune gare disputate dalla società, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore SCIALDONE ANTONIO MARIO, consegnate al Direttore di Gara;

ANTONIO MARIA SCIALDONE, calciatore della società A.S.D. STREGONI FIVE SOCCER all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, anche in relazione all'art. 39 delle NOIF, per aver preso parte alla gare del 20/10/10 – 3/11/19 – 17/11/19 05/01/2020, valevoli per i campionati Coppa Under 21 calcio a 5 regionale – Under 21 calcio a 5 Maschile, nelle file della società A.S.D. STREGONI FIVE SOCCER, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. STREGONI FIVE SOCCER, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco MAIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto

della società A.S.D. STREGONI FIVE SOCCER, e dai Sig.ri Salvatore PASSARIELLO e Antonio Maria SCIALDONE;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco MAIO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore PASSARIELLO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Antonio Maria SCIALDONE, e di € 150,00 (centocinquanta) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società A.S.D. STREGONI FIVE SOCCER;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 169/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 112 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Domenico DE CONCILIO e Mario PUMPO, e della società F.D.C. BATTIPAGLIESE 1929 avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO PUMPO, in qualità di Presidente all'epoca dei fatti della Società F.C.D. Battipagliese 1929, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Bevilacqua Francesco nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara *A.S.D. Futsal Coast - F.C.D. Battipagliese 1929* del 5.2.2020, valevole per il campionato Under 15 Calcio a 5;

DOMENICO DE CONCILIO, in qualità di Dirigente Accompagnatore all'epoca dei fatti della Società F.C.D. Battipagliese 1929, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara di cui sopra, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore Bevilacqua Francesco, consegnata al Direttore di Gara;

F.D.C. BATTIPAGLIESE 1929, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al Presidente Mario PUMPO, al dirigente Domenico DE CONCILIO ed al calciatore Francesco BEVILACQUA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico DE CONCILIO e dal Sig. Mario PUMPO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.D.C. BATTIPAGLIESE 1929;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Domenico DE CONCILIO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mario PUMPO, e di € 150,00 (centocinquanta) di ammenda ed 1 (uno) punto di penalizzazione per la società F.D.C. BATTIPAGLIESE 1929;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 170/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 830 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Mario TAJE e della società A.C. LEGNANO SSDARL avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO TAJE, dirigente accompagnatore tesserato per la società AC Legnano SSDRL nella stagione sportiva 2019/2020, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 62, commi 1 e 2, delle NOIF per non aver garantito, in occasione della gara *AC Legnano-Maia Alta* del 26.05.2019, adeguata tutela alla squadra ospitata allorché si sono verificati, prima dell'inizio della gara, fatti violenti commessi da sostenitori dell'AC Legnano, al momento non identificati, ai danni del pullman su cui viaggiavano sostenitori, familiari e dirigenti della società Maia Alta, nonché per aver omesso di prestare soccorso alla comitiva, di disporre l'immediata apertura dei cancelli dello stadio al momento dell'aggressione al pullman e di chiedere l'intervento della forza pubblica;

A.C. LEGNANO SSDARL, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, e dell'art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 62, commi 1 e 2, delle NOIF, per i fatti violenti commessi da suoi sostenitori, al momento non identificati, nell'area esterna immediatamente adiacente all'impianto sportivo ove era programmata la gara *Legnano-Maia Alta* del 26 maggio 2019, prima che la gara stessa avesse inizio. Nonché per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte ascritte al suo dirigente accompagnatore Sig. Mario Taje sopra descritte;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario TAJE, e dal Sig. Giovanni Munafò, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. LEGNANO SSDARL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Mario TAJE, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento) di ammenda per la società A.C. LEGNANO SSDARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina